

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1a

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Stefano Siragusa Presidente

Marco Villani Consigliere

Luigi Di Marco Consigliere (Relatore)

Francesca Paola Anelli Consigliere

Antonio Dandolo Consigliere

Giovanni Guida Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2002, n. 3, concernente "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013 e n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 15 maggio 2014;

VISTO l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

VISTO l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lett. e) prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020 n. 153 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 22 maggio 2020), contenente "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti", che all'art. 3 prevede, tra l'altro, che i giudizi di parificazione possono svolgersi mediante collegamenti da remoto;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 363/C del 30 giugno 2020 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per

l'esercizio 2019" e relativi allegati;

VISTA l'ordinanza n. 49/2020 del 3 dicembre 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, considerata la necessità di avviare il contradditorio con la Regione e con la Procura regionale, ha trasmesso all'Amministrazione regionale lo schema di relazione sulla gestione finanziaria 2019 della Regione Abruzzo, adottato dalla Sezione nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2020;

VISTA l'ordinanza n. 52/2020 del 17 dicembre 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato l'udienza di pre-parifica, con modalità di collegamento da remoto, per il 22 dicembre 2020;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, a seguito della Camera di consiglio svoltasi in data 22 dicembre 2020;

VISTA l'ordinanza n. 1/2021 del 7 gennaio 2021 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la fissazione dell'udienza, con modalità di collegamento da remoto, per il giorno 21 gennaio 2020, alle ore 11:00;

UDITI, nell'odierna pubblica udienza il Magistrato relatore Cons. Luigi Di Marco per il Volume I, recante: "La gestione finanziaria del bilancio" e il Volume II, recante: "Attendibilità e affidabilità dei dati contabili"; nonché: il Cons. Antonio Dandolo per il Volume III, recante: "L'organizzazione amministrativa e le spese di personale - I controlli interni"; il Cons. Marco Villani per il Volume IV, recante: "La spesa sanitaria"; il I Ref. Giovanni Guida per il Volume V, recante: "Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)";

UDITO il Procuratore regionale dott. Antonio Giuseppone;

UDITO il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo dott. Marco Marsilio;

RITENUTO in

FATTO

- 1. Con nota prot. regionale n. RA/0296024/20 del 12 ottobre 2020 il Direttore generale della Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, ai fini della parifica, la deliberazione di Giunta regionale n. 363/C del 30 giugno 2020, avente ad oggetto "Disegno di legge regionale recante: Rendiconto generale per l'esercizio 2019" e la Relazione del Collegio dei revisori.
- 2. Terminata l'istruttoria e le verifiche di competenza, questa Sezione, con ordinanza presidenziale n. 49/2020 del 3 dicembre 2020, ha trasmesso alla Regione e alla Procura regionale lo schema di relazione finale, suddiviso in cinque volumi (Volume I, recante: "La gestione finanziaria del bilancio"; Volume II, recante: "Attendibilità e affidabilità dei dati contabili"; Volume III, recante: "L'organizzazione amministrativa e le spese di personale I controlli interni"; Volume IV, recante: "La spesa sanitaria"; Volume V, recante: "Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)".

Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha trasmesso:

- nota del 14 dicembre 2020 (prot. n. 11626 del Consiglio regionale), acquisita in pari data al protocollo della Sezione con n. 5237, contenente le proprie memorie relative a criticità sollevate nel Volume III;
- nota del 15 dicembre 2020 (prot. n. RA/0446834/20), acquisita al protocollo della Sezione con n. 5262 del 16 dicembre 2020 e nota del 16 dicembre 2020 (prot. n. RA/0448361/20), acquisita al protocollo della Sezione con n. 5269 del 17 dicembre 2020, contenenti memorie relative a criticità sollevate nel Volume V;
- nota del 17 dicembre 2020 (prot. n. RA/450275/DPB014), acquisita al protocollo della Sezione con n. 5282 del 18 dicembre 2020, contenente memorie relative a criticità sollevate nel Volume I.
 - 3. Con ordinanza n. 52/2020 del 17 dicembre 2020 il Presidente della Sezione

regionale di controllo ha fissato l'udienza di pre-parifica, con modalità di collegamento da remoto, per la disamina orale ed in contraddittorio delle reciproche conclusioni e controdeduzioni, in data 22 dicembre 2020.

- 4. Nell'udienza di pre-parifica del 22 dicembre 2020, ai fini del contraddittorio, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2019 ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni. Il Procuratore regionale si è riservato di far pervenire le proprie conclusioni prima del giudizio di parificazione.
- 5. Con ordinanza n. 1/2021 del 7 gennaio 2021 il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la fissazione dell'udienza per il giorno 21 gennaio 2021, con modalità di collegamento da remoto, prevedendo, altresì, che il Procuratore regionale e il Presidente della Regione Abruzzo potessero depositare, presso la Segreteria della Sezione, eventuali note conclusive entro il 14 gennaio 2021.

Contestualmente, con la medesima ordinanza, è stata trasmessa la nota aggiuntiva del Magistrato relatore del Volume V contenente ulteriori rilievi a seguito dell'approvazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019" (deliberazione di giunta regionale n. 833 del 22 dicembre 2020).

- 6. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 108 del 14 gennaio 2021 il Procuratore regionale ha trasmesso la Requisitoria conclusiva.
- 7. L'udienza odierna si è tenuta in modalità telematica come disposto dall'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153.
- Si è quindi proceduto alla verifica dell'identità delle parti presenti in videoconferenza.

Per la Procura Regionale è presente il Procuratore regionale Antonio Giuseppone; per l'Amministrazione regionale, il Presidente della Giunta della Regione, dott. Marco Marsilio.

Verificata la sussistenza di ottimali condizioni audio e video e l'assenza di difficoltà tecniche nel collegamento, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2019, ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni.

In particolare, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in via pregiudiziale, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779-782, della legge n. 205/2017 e dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2019, sospendendo l'intero giudizio di parificazione del rendiconto 2019 ovvero, in subordine, ed ove possibile, sospendendolo per la parte del rendiconto su cui impattano le disposizioni normative sospettate di incostituzionalità.

Il Presidente della Regione Abruzzo, dopo aver manifestato apprezzamento per il rinnovato e proficuo spirito di leale collaborazione istituzionale tra l'Amministrazione e la Sezione di controllo, si è soffermato sullo stato delle partecipazioni regionali, confermando l'intenzione di proseguire nell'ormai avviato processo di razionalizzazione che, in prospettiva, dovrebbe consentire di completarne l'allineamento con le disposizioni del TUSP.

Per questo, come per tutti gli altri temi affrontati in sede istruttoria, ha poi fatto rinvio alle memorie scritte in atti.

8. Ciò premesso si riportano, di seguito, le risultanze del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2019, unitamente alle relative tabelle.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CONTO DEL BILANCIO

Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'esercizio 2019 chiude con un saldo finale positivo

pari ad euro 114.529.231, calcolato sottraendo al saldo tra accertamenti e impegni (euro 147.502.838) il saldo negativo del Fondo pluriennale vincolato (euro - 32.973.607).

| GESTIONE DI COMPETENZA 2019 | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| Totale accertamenti di competenza | 4.069.011.961 | |
| Totale impegni di competenza | 3.921.509.123 | |
| SALDO ACCERTAMENTI/IMPEGNI | 147.502.838 | |
| F.P.V. Entrata | 200.155.799 | |
| F.P.V. Spese | 233.129.406 | |
| SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | -32.973.607 | |
| SALDO GESTIONE COMPETENZA | 114.529.231 | |

Gestione residui

I residui attivi a fine 2019 ammontano a 2.473.141.724 euro, dei quali 975.781.016 euro, derivanti dalla competenza 2019, e 1.497.360.709 euro relativi ad esercizi precedenti. I residui passivi ammontano, invece, a 2.639.033.746 euro, dei quali 1.029.348.353 euro, derivanti dalla competenza 2019, e 1.609.685.393 euro relativi ad esercizi precedenti. Il saldo della gestione residui risulta essere negativo per un importo di -165.892.022 euro.

| RESIDUI ATTIVI | 2019 |
|---|---------------|
| Residui iniziali all'01.01 (a) | 2.266.228.105 |
| Riscossioni in c/residui (b) | 754.689.935 |
| Riaccertamento residui (c) | -14.177.461 |
| Residui esercizi precedenti (d = a - b + c) | 1.497.360.709 |
| Residui di competenza (e) | 975.781.016 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (f= d + e) | 2.473.141.724 |
| % di riscossione dei residui (g=b/a) | 33,30 |
| % di formazione dei residui (h= e/accertamenti di competenza) | 23,98 |
| RESIDUI PASSIVI | 2019 |
| Residui iniziali all'01.01 (a) | 2.469.900.221 |
| Pagamenti in c/residui (b) | 850.366.609 |
| Riaccertamento residui (c) | -9.848.219 |
| Residui esercizi precedenti (d = a – b + c) | 1.609.685.393 |
| Residui di competenza (e) | 1.029.348.353 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (f= d + e) | 2.639.033.746 |
| % di pagamento dei residui (g=b/a) | 34,44 |
| % di formazione dei residui (h= e/impegni di competenza) | 26,25 |
| SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | -165.892.022 |

Gestione di cassa (competenza e residui)

Alla chiusura dell'esercizio 2019 la gestione di cassa della Regione Abruzzo presenta un risultato positivo pari a euro 580.099.349, dato dal fondo di cassa iniziale (euro 474.705.848) aumentato delle riscossioni (euro 3.847.920.880) e diminuito dai pagamenti (euro 3.742.527.379) complessivi dell'esercizio.

| | DA RENDICONTO | DA TESORIERE | DA SIOPE |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| FONDO CASSA ALL'01.01 | 474.705.848 | 474.705.848 | 474.705.848 |
| Riscossioni | 3.847.920.880 | 3.847.920.880 | 3.847.920.880 |
| Pagamenti | 3.742.527.379 | 3.742.527.379 | 3.742.527.379 |
| FONDO CASSA AL 31.12 | 580.099.349 | 580.099.349 | 580.099.349 |

Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione della Regione Abruzzo al 31.12.2019 è pari a 181.077.921 euro. Dopo gli accantonamenti ed i vincoli, si registra un disavanzo di amministrazione pari a -449.013.740 euro.

| DESCRIZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Fondo cassa al 1º gennaio | | | 474.705.848 |
| Riscossioni | 754.689.93 | 3.093.230.945 | 3.847.920.88 |
| Pagamenti | 850.366.60 | 2.892.160.770 | 3.742.527.37 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre | | | 580.099.349 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate | | | - |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 580.099.349 |
| Residui attivi | 1.497.360. | 975.781.016 | 2.473.141.72 |
| Residui passivi | 1.609.685. | 1.029.348.353 | 2.639.033.74 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 34.876.184 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 198.253.222 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | | | - |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE | | | 181.077.921 |
| Composizione del risultato di amminist | trazione al 3 | 1 dicembre | |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | | 181.077.921 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 | | | 21.274.869 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12 (solo per regioni) | | | 6.431.876 |
| Fondo anticipazione liquidità d.l. n. 35 del 2013 e s.m. | | | 162.969.696 |
| Fondo perdite società partecipate | | | 7.494.653 |
| Fondo contenzioso | | | 65.072.104 |
| Altri accantonamenti | | | 28.768.712 |
| TOTALE PARTE ACCANTONATA | | | 292.011.912 |

| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 57.939.199 |
|---|--------------|
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 272.090.534 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 8.050.017 |
| Altri vincoli | 0 |
| TOTALE PARTE VINCOLATA | 338.079.750 |
| TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | 0 |
| TOTALE PARTE DISPONIBILE | -449.013.740 |

Equilibri di bilancio ex art. 40 d.lgs. n. 118/2011

Nell'esercizio 2019 si riscontrano valori positivi con riguardo alla parte corrente per 140.341.813 euro e valori negativi con riguardo a quella in conto capitale per -467.920 euro. L'equilibrio complessivo risulta positivo per un importo pari ad 139.873.893 euro.

| EQUILIBRI DI BILANCIO | 2019 |
|---|---------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) | 251.123.597 |
| Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) | 29.948.248 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) | 42.768.257 |
| Entrate titoli 1-2-3 (+) | 3.364.922.022 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) | 0 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) | 0 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) | 0 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) | 0 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) | 0 |
| Spese correnti (-) | 3.163.252.244 |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) | 34.876.184 |
| Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) | 12.653.346 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) | 4.735.754 |
| Variazioni di attività finanziarie – equilibrio complessivo (se negativo) (-) | 0 |
| Rimborso prestiti (-) | 78.175.600 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0 |
| Fondo anticipazione di liquidità (-) | 162.969.696 |
| A/1) Risultato di competenza di parte corrente | 172.202.804 |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio di esercizio (-) | 10.758.319 |
| Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) | 0 |
| A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente | 161.444.485 |
| Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-) | 21.102.671 |
| A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente | 140.341.813 |

| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) | 0 |
|---|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) | 157.387.542 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) | 334.860.119 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) | 58.835 |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) | 0 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) | 0 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) | 0 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) | 0 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) | 0 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) | 0 |
| Spese in conto capitale (-) | 310.920.295 |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) | 198.253.222 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) | 0 |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (-) | 0 |
| Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+) | 12.653.346 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+) | 4.735.754 |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-) | 0 |
| Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) (+) | 10.000 |
| B/1) Risultato di competenza in c/capitale | 532.080 |
| Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio di esercizio (-) | 153 |
| Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-) | 0 |
| B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale | 531.927 |
| Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (-) | 999.847 |
| B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale | -467.920 |
| d cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio | 0 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) | 0 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie iscritto in entrata | 0 |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) | 68.835 |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) | 0 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (di spesa) | 0 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) | 58.835 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) | 0 |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (+) | 0 |
| C/1) Variazioni attività finanziaria – Saldo di competenza | 10.000 |
| Risorse accantonate di attività finanziarie stanziate nel bilancio di esercizio (-) | 0 |
| Risorse vincolate di attività finanziarie bilancio (-) | 0 |
| C/2) Variazioni attività finanziaria – Equilibrio di bilancio | 10.000 |
| Variazione accantonamenti di attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (-) | 0 |
| C/3) Variazioni attività finanziaria – Equilibrio complessivo | 10.000 |
| D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1) | 172.734.883 |
| D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2) | 161.976.412 |

| D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3) | 139.873.893 |
|---|---------------|
| d cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio | 0 |
| SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI DEL A STATUTO ORDINARIO | LLE REGIONI |
| A/1 RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE | 172.202.804 |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) | 251.123.597 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) | 0 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario (-) | 42.768.257 |
| Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio di esercizio (-) | 10.758.319 |
| Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-) | 21.102.671 |
| Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie | 0 |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) | 2.573.814.945 |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) | 2.618.520.268 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | -108.844.717 |

Equilibri di bilancio ex art. 9 legge n. 243/2012

I modelli attestano per il 2019 il rispetto, da parte della Regione Abruzzo, del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali per 153,641 milioni di euro quest'ultimo rappresenta il saldo algebrico tra entrate e spese finali ed il saldo obiettivo. Il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1, comma 710 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è invece pari a 140,255 milioni di euro.

| | RISULTATI 2019 (Importi in migliaia di euro) | DATI DI COMPETENZA FINANZIARIA | DATI DI CASSA (facoltativo) |
|------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A | Fondo pluriennale vincolato di entrata | 200.156 | - |
| B+C+D+E+ F | Entrate finali | 4.040.446 | 3.478.048 |
| G | Totale spazi finanziari acquisiti | 17.572 | - |
| H+I+ L | Spese finali | 4.046.835 | 3.337.793 |
| M | Totale spazi finanziari ceduti | 0 | - |
| N | Spazi acquisiti non utilizzati | 4.054 | - |
| О | Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N) | 207.285 | 140.255 |
| P | Obiettivo di saldo | 53.644 | - |
| Q | Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali netto e obiettivo (Q=O-P) | 153.641 | 140.255 |

Vincolo quantitativo indebitamento esercizio anno 2019

Nel 2019, a fronte di una capacità di indebitamento pari a 122.902.601 euro, gli impegni per ammortamento mutui si attestano a 135.871.920 euro. Considerando i contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento (1.172.001 euro) e l'ammontare delle rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale (4.892.345 euro), si determina un risultato negativo pari a -6.904.973 euro. Nel corso dell'esercizio 2019 la Regione non ha contratto nuovi mutui.

| Rendiconto 2019 | Quota capitale e quota interesse dei mutui in ammortamento | Importi in euro |
|--|---|--------------------|
| A) Ammontare del Titolo I dell'entrata | | 3.000.383.104 |
| B) Entrate Titolo I vincolate | | 2.385.870.010 |
| C) Ammontare del Titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette) | | 614.513.004 |
| D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del Titolo I depurato) | | 122.902.601 |
| E) Totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità) | 135.871.920 | |
| F) Totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio | | 0 |
| G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento | | 1.172.001 |
| H) Ammontare rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale | | 4.892.345 |
| SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI (M=D-E-F+G+H) | | -6.904.973 |

CONTO DEL PATRIMONIO

Lo Stato patrimoniale espone un Patrimonio netto negativo pari a - 1.008.431.580 euro, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a 3.512.922.338 euro, e il totale delle passività, pari a 4.521.353.918 euro.

| ATTIVITA' | |
|-------------------|---------------|
| Immobilizzazioni | 480.739.930 |
| Attivo circolante | 3.032.182.408 |
| Ratei e risconti | 0 |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.512.922.338 |

| PASSIVITA' | | |
|--|----------------|--|
| Fondo rischi e oneri | 101.335.471 | |
| Debiti | 3.800.151.313 | |
| Ratei, risconti e contributi agli investimenti | 619.867.133 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 4.521.353.918 | |
| Conti d'ordine | 233.129.406 | |
| DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE: | | |
| - Totale patrimoniale attività | 3.512.922.338 | |
| - Totale patrimoniale passività | 4.521.353.918 | |
| SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO | -1.008.431.580 | |

| PATRIMONIO NETTO | IMPORTO |
|---------------------------------|----------------|
| FONDO DI DOTAZIONE | -1.712.951.472 |
| RISERVE | 597.343.385 |
| RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO | 107.176.507 |
| PATRIMONIO NETTO | -1.008.431.580 |

CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio 2019 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a 107.176.507 euro.

| CONTO ECONOMICO | 2019 |
|---|---------------|
| A) Componenti positivi della gestione | 3.599.458.288 |
| B) Componenti negativi della gestione | 3.367.088.537 |
| Differenza tra componenti positivi e negativi (A-B) | 232.369.751 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| Proventi finanziari | 725.570 |
| Oneri finanziari | 58.379.167 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -57.653.596 |
| RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE | |
| Rivalutazioni | 245 |
| Svalutazioni | 562.714 |
| Totale rettifiche (D) | -562.470 |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |
| Proventi straordinari | 20.662.072 |
| Oneri straordinari | 82.936.447 |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | -62.274.375 |
| | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 111.879.310 |
| Imposte | 4.702.803 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 107.176.507 |

CONSIDERATO in

DIRITTO

1. La Sezione ha esaminato il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto economico e dello Stato patrimoniale con relativi allegati.

Nell'ambito dei controlli effettuati, particolare attenzione è stata dedicata all'esame del risultato di amministrazione e della sua evoluzione. Anche l'esercizio 2019, in linea con il *trend* dei precedenti, conferma un progressivo miglioramento del saldo di amministrazione. Pur tuttavia, il Collegio deve sottolineare il permanere di alcune criticità, di seguito indicate.

2. La gestione 2019 chiude con un risultato contabile di amministrazione pari a euro 181.077.921, in miglioramento rispetto al corrispondente saldo della gestione precedente (euro 70.877.933), con un differenziale positivo di euro 110.199.998.

Analizzando i saldi parziali si rileva, in prima istanza, un saldo della gestione di competenza positivo (euro 114.529.231). Nello specifico, il differenziale tra accertamenti ed impegni (euro 147.502.838) riesce a compensare il saldo negativo del FPV (euro -32.973.607) e della gestione residui (euro -4.329.242).

3. Anche nel 2019 l'Ente ha fatto ricorso, per la copertura delle spese, all'applicazione delle poste vincolate degli anni precedenti, pur trovandosi in una situazione di disavanzo sostanziale nel 2018, esercizio in cui la "Parte disponibile" del risultato era stata pari ad euro -517.471.801.

A fronte di uno stanziamento definitivo previsto in bilancio per euro 88.153.901, al netto del fondo anticipazione di liquidità (euro 162.969.696), nel bilancio previsionale sono stati applicati euro 68.711.069. Atteso che il risultato contabile dell'esercizio precedente era stato pari ad euro 70.877.933, per differenza, la componente non applicata è risultata pari ad euro 2.166.864. La Sezione ha al riguardo accertato l'avvenuto rispetto dei limiti normativi dettati per l'applicazione

al bilancio di previsione della parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente per gli enti in disavanzo di amministrazione.

4. Il risultato di amministrazione "effettivo", rappresentato dal saldo di "Parte disponibile" è stato negativo per euro 449.013.740.

Considerando che l'esercizio 2018 chiudeva con una "Parte disponibile" pari a euro -517.471.801, per effetto della gestione 2019 il risultato ha registrato un significativo miglioramento di 68.458.061.

La parte accantonata del risultato risulta pari ad euro 292.011.912, con un aumento del 12,59 per cento (euro 32.644.860) rispetto all'esercizio 2018. Essa è costituita dal Fondo crediti di dubbia esigibilità (euro 21.274.869); dall'Accantonamento residui perenti (euro 6.431.876); dal Fondo anticipazioni di liquidità (euro 162.969.696); dal Fondo perdite società partecipate (euro 7.494.653); dal Fondo contenzioso (euro 65.072.104); da Altri accantonamenti (euro 28.768.712, di cui Fondo passività potenziali euro 9.602.568, Fondo accantonamenti per garanzie fidejussorie euro 8.666.144, Fondo accantonamenti rimborsi arretrati dello Stato euro 10.500.000).

La parte vincolata del risultato di amministrazione della Regione Abruzzo risulta invece pari a euro 338.079.750, anch'essa in aumento del 2,77 per cento (euro 9.097.068), rispetto all'esercizio 2018. Essa è costituita da: Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili (euro 57.939.199), Vincoli derivanti da trasferimenti (euro 272.090.534), Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (euro 8.050.017).

5. Anche in relazione all'esercizio finanziario 2019, la Sezione ha sottoposto a verifica i piani di rientro dal *deficit* esaminandoli sia nella fase previsionale che a rendiconto, tenendo conto dell'avvenuta applicazione, da parte della Regione, dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Sotto il primo profilo, emerge la correttezza degli stanziamenti operati dall'Amministrazione regionale che, dopo aver rideterminato lo *stock* di disavanzo al 31.12.2014 nell'importo di euro 510.883.440 (cfr. provvedimento n. 536/C del 29 settembre 2017), ha modificato, per effetto della richiamata legge statale di stabilità

per il 2018, la rata annuale del piano di ammortamento, divenuta ventennale, riducendola ad euro 25.544.172.

Allo stesso modo, dopo aver accertato lo *stock* di disavanzo al 31.12.2015 nell'importo di euro 88.081.514 (cfr. provvedimento n. 79/C del 12 febbraio 2018), ha definito la rata annuale del piano di ammortamento ventennale, fissandola in euro 4.404.076.

6. Avendo la Regione fruito della norma in commento è stata richiesta la certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui al comma 781 del medesimo articolo circa l'avvenuta realizzazione degli investimenti, di cui al comma 780 (per l'esercizio 2019) entro il 31 marzo dell'anno successivo (2020) a quello di riferimento.

L'Amministrazione ha al riguardo fatto presente di non aver adempiuto. Cionondimeno gli obiettivi di incremento dei pagamenti per spese per investimenti previsti dalla richiamata normativa sarebbero stati raggiunti.

Attraverso l'esame della documentazione trasmessa dalla Regione, è stato possibile verificare che il valore base di riferimento dell'esercizio 2017, costituito dai pagamenti complessivi per investimenti, al netto delle componenti escluse, fosse pari ad euro 215.181.120. Atteso quindi che l'obiettivo per il 2019, costituito dall'incremento dell'importo da ultimo citato nella misura del 2,5 per cento era pari ad euro 220.560.648, si può concludere che l'Amministrazione lo abbia rispettato avendo conseguito un risultato di euro 227.430.510.

Pur prendendo atto dell'avvenuto sostanziale perseguimento dei previsti incrementi, la Sezione, così come avvenuto in relazione al precedente esercizio 2018, non può non stigmatizzare la mancata trasmissione della prescritta certificazione. L'assenza di modelli predisposti dal MEF non può certo giustificare l'inadempimento, atteso che in primo luogo la norma non ne prevede espressamente l'adozione da parte del Ministero e che, in ogni caso, l'Amministrazione regionale avrebbe potuto e dovuto trasmettere la certificazione sulla base di modelli anche

autonomamente predisposti, purché contenenti tutte le informazioni richieste dalle disposizioni sopra richiamate. Si auspica pertanto che la certificazione prevista per l'esercizio 2020, venga correttamente e tempestivamente redatta oltre che trasmessa entro il 31 marzo 2021.

7. Le considerazioni che precedono hanno consentito di verificare se ed in che misura l'Amministrazione abbia correttamente programmato l'ammortamento del *deficit*.

Per quanto concerne invece il grado di realizzazione degli obiettivi di rientro rispetto alle previsioni al termine dell'esercizio, si regista, come detto, una riduzione del disavanzo sostanziale di euro 68.458.061.

A differenza di quanto riscontrato nel precedente esercizio, il recupero può essere interamente ascritto al risultato positivo della gestione di competenza, pari ad euro 114.529.231, che ha assorbito l'incremento delle componenti accantonate e vincolate del risultato stesso oltre che il saldo negativo della gestione dei residui.

8. Come anticipato, tuttavia, anche nell'esercizio 2019 l'Amministrazione, nella determinazione quantitativa delle rate di ammortamento dei disavanzi rinvenienti dagli esercizi 2014 e 2015, ha fatto applicazione dell'art. 1, commi 779, 780, 781 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Sul punto è necessario rammentare che, in occasione del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2018, questa Sezione, nel valutare la correttezza delle rate di ammortamento del *deficit*, aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge che disciplinano tempi e modi di recupero del disavanzo in deroga all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011. Così, con ordinanza n. 42/2020/PARI, previa sospensione del giudizio di parificazione di quell'esercizio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 e 119, primo

e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione.

Aveva inoltre sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020" nella parte in cui, omettendo di valutare gli andamenti dei pregressi esercizi, non prevedeva alcuno stanziamento di spesa per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015 e 2016, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e) terzo comma, della Costituzione per violazione dei parametri interposti dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In coerenza con le conclusioni del giudizio di parificazione dell'esercizio finanziario 2018, si ritiene perdurante il dubbio di costituzionalità inerente ai commi 779 e ss. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

I medesimi sospetti di incostituzionalità non possono non estendersi anche all'art. 8, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019/2021), con la quale, in applicazione della medesima normativa nazionale, ed al pari di quanto già accertato per l'esercizio 2018, sono state definite in concreto le modalità di recupero del disavanzo arretrato.

Rispetto a quanto fatto rilevare in occasione del giudizio di parificazione dell'esercizio precedente, è tuttavia opportuno svolgere alcune considerazioni supplementari in ordine al requisito della rilevanza, ai fini del giudizio sulla parificazione del rendiconto 2019, della questione di costituzionalità delle suindicate norme.

Il che tuttavia impone, preliminarmente, di verificare l'ammontare dei recuperi effettivamente realizzati dalla Regione Abruzzo a partire dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della norma nazionale contestata.

La Regione scompone il disavanzo al 31 dicembre 2018 (euro 517.471.801) nelle seguenti componenti: euro 275.228.743 "Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con

piano di rientro di cui alla delibera n. 785/C/2019"; euro 162.969.696 "Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013"; euro 79.273.362 "Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piani di rientro di cui alla delibera n. 785/C del 10.12.2019".

Orbene, con riferimento al disavanzo rinveniente dall'esercizio 2015, il primo anno di applicazione della rateizzazione ventennale non è stato il 2016, come ha ritenuto la Regione (cfr. verbale n. 114/2 del 31.12.2018), ma il 2018, atteso che la legge n. 205 è stata emanata in data 27 dicembre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) e che la legge regionale di approvazione del bilancio previsionale 2018/2020 è stata emanata in data 5 febbraio 2018 (pubblicata sul BURA n. 22 Speciale del 16 febbraio 2018).

D'altra parte, il secondo periodo del comma 782 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2018 prevede espressamente: "Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata".

Inoltre, come fatto rilevare in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018, la Regione in quell'esercizio ometteva di stanziare la rata ventennale di ripiano del deficit 2015, con la conseguenza che questa Sezione si vedeva costretta, come sopra indicato, a sollevare vizio di legittimità costituzionale della stessa, per violazione dei parametri interposti degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 118/2011. Conseguentemente nessun recupero, nell'esercizio 2018, poteva essere imputato al disavanzo 2015 come invece indicato dalla Regione Abruzzo.

Il primo esercizio in cui il ripiano del *deficit* 2015 ha avuto realmente inizio, in effetti, non può che essere il 2019, mentre negli esercizi pregressi (compreso il 2018), esso va imputato al più risalente *deficit* derivante dagli esercizi 2014 e precedenti.

Chiariti gli importi dei recuperi effettivamente realizzati a decorrere dal 2018 ed i disavanzi ai quali essi vanno correttamente imputati, occorre, come anticipato, verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme contestate.

Ebbene, come è facile riscontrare dall'esame dei suesposti dati, anche per il 2019, in assenza delle norme contestate, l'ammontare della rata del piano decennale di rientro dal *deficit* 2014, da applicare all'esercizio 2019 ed agli esercizi successivi, in base al previgente art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015, avrebbe dovuto essere pari a euro 51.088.344 (510.883.440/10); mentre l'ammontare della rata del piano triennale di rientro dal deficit 2015, da applicare all'esercizio 2019, in base all'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, atteso il mancato recupero nel corso del successivo triennio (2016-2018), avrebbe dovuto essere pari euro 88.081.513.

Al momento dell'emanazione della legge regionale di bilancio 2019/2021, l'importo totale del *deficit* da applicare all'esercizio 2019, ed oggetto di recupero a consuntivo, avrebbe dovuto, pertanto, essere pari ad euro 139.169.858 [(510.883.440/10) + 88.081.514].

Di contro, per effetto delle norme qui in contestazione, l'Amministrazione ha potuto stanziare, in parte spesa, il solo importo di euro 29.948.248 ovvero la somma tra euro 25.544.172 (disavanzo al 2014 di 510.883.440/20) ed euro 4.404.076 (disavanzo al 2015 di 88.081.513/20).

Ed anche il recupero effettivo fatto registrare al 31.12.2019, pari ad euro 68.458.061, pur se superiore rispetto alle previsioni, si appalesa insufficiente rispetto alla rata di ammortamento dovuta in assenza delle norme sospettate di incostituzionalità (139.169.858).

9. La Regione, in occasione della parifica 2018, ha poi ritenuto di poter computare, ai fini della determinazione della rata di ammortamento, il maggior recupero del *deficit* pregresso rispetto a quanto indicato nelle previsioni stabilmente assestate.

La circostanza che in un tempo ampiamente successivo all'originaria definizione - in sede di programmazione - delle rate di ammortamento dei *deficit* (nella fattispecie rinvenienti dal 2014 e dal 2015) siano stati registrati maggiori recuperi rispetto alle

previsioni, non può tuttavia determinare un'ulteriore non giustificata rimodulazione al ribasso delle rate dei piani già approvati.

Diversamente opinando si aprirebbe la strada ad una non consentita facoltà di rimodulazione continua delle rate di ammortamento dei piani di rientro ogni qual volta l'Amministrazione dovesse perseguire l'obiettivo - peraltro connaturale alle finalità stesse del medesimo piano - di riduzione del *deficit* originario, con periodiche rideterminazioni al ribasso delle stesse quote di ammortamento.

Vale al contrario la regola secondo cui gli eventuali maggiori recuperi della quota di disavanzo rispetto a quella programmata determinano la formazione di un avanzo libero.

Considerando che l'art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, nello stabilire l'ordine con il quale può essere impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione, la destina prioritariamente alle misure di salvaguardia, deve dedursi l'esistenza di un principio implicito nell'ordinamento giuscontabile che fa divieto di sfruttare il vantaggio derivante da un'accelerazione del recupero ottenuto in un precedente esercizio in occasione dei successivi, potendo tale vantaggio determinare esclusivamente una riduzione dei tempi originari del risanamento.

Gli eccessi di ripiano rispetto agli obiettivi intermedi predeterminati nel piano di rientro, pertanto, non possono essere portati in compensazione con le quote di *deficit* da stanziare nei bilanci preventivi dei successivi esercizi finanziari.

In ogni caso, anche a volersi ammettere la rimodulazione al ribasso dell'ammortamento annuale in considerazione dei recuperi dei *deficit* registrati successivamente all'entrata in vigore delle norme in contestazione, i termini della questione non muterebbero.

Anche in tale ipotesi, giova ribadirlo, non consentita, tenendo conto della circostanza che in base alla scomposizione del risultato al 31.12.2018, sopra evidenziato dall'Amministrazione regionale e rettificato dalla Sezione, il *deficit* rinveniente dal 2014 era pari a euro 266.420.591 e che quello derivante dalla gestione dell'esercizio

2015 rimaneva pari a euro 88.081.513, l'importo totale del *deficit* da applicare al bilancio 2019 ed oggetto di recupero a consuntivo, in assenza delle norme sospettate di incostituzionalità, avrebbe dovuto essere pari a euro 114.723.573 [(266.420.591/10) + 88.081.514].

L'art. 1, comma 779, della legge n. 208/2017, recepito nella legge regionale n. 7/2018 invece, come già evidenziato, ha messo in condizione l'Amministrazione di iscrivere nella parte spesa del bilancio preventivo dell'esercizio 2019 il solo importo di euro 29.948.248.

In conclusione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione qui prospettata.

Nelle more dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale sulla questione già rimessa con ordinanza n. 42/2020/PARI, il Collegio, pertanto, non può che pervenire alle medesime conclusioni di cui alla decisione n. 202/2020/PARI adottata sul giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2018, sospendendo anche il giudizio di parificazione dell'esercizio finanziario 2019.

10. In merito alle osservazioni formulate dalla Procura circa la mancata inclusione nel calcolo della spesa del personale a tempo determinato di quella dei dirigenti a tempo determinato, ex art. 22 della legge regionale n. 77/1999, ai fini del rispetto del vincolo imposto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, si ritiene di confermare l'esclusione considerando tuttora pertinente il parere di questa Sezione formulato con deliberazione n. 12 del 23 gennaio 2014. Secondo tale impostazione "Il legislatore qualora avesse ritenuto applicabile anche agli incarichi in questione il vincolo percentuale previsto per il lavoro flessibile non si sarebbe indotto a delineare un ulteriore limite essendo già sufficientemente stringente quello esistente".

D'altra parte, già la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 12 del 12 giugno 2012, aveva concluso che "La disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo

determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. ... A detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010".

In ogni caso, la scarsa consistenza quantitativa della spesa per gli otto dirigenti a tempo determinato in servizio presso la Regione Abruzzo nell'anno 2019 (pari ad euro 664.811), fa propendere per un'irrilevanza della questione posta, atteso che anche a volerla includere nel calcolo, sommandola a quella già presa in considerazione (pari ad euro 3.470.595), la spesa complessiva per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (pari ad euro 4.135.406) non supererebbe il limite fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (ovvero euro 5.026.337).

11. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, che assorbe la maggior parte delle risorse di bilancio, sono stati esaminati i flussi finanziari dedicati al settore, l'evoluzione della spesa e le relazioni finanziarie tra il bilancio regionale e quello degli enti del Servizio sanitario regionale.

La Regione Abruzzo, ai fini della gestione diretta della quota del finanziamento del Servizio sanitario, ha individuato una propria struttura denominata "Gestione Sanitaria Accentrata" (GSA), deputata all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale per rilevare, in maniera sistematica, i rapporti intercorrenti con lo Stato, con le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri enti; ha, inoltre, individuato, come auspicato dalla Sezione nel precedente referto, nella figura di un dirigente regionale, il responsabile della GSA stessa ed ha assunto decisioni finalizzate ad accentuare l'indipendenza del Terzo certificatore. Occorre, però, rilevare, la mancata adozione del bilancio consolidato – strumento voluto dal legislatore per una complessiva rendicontazione del sistema sanitario regionale ed imprescindibile per le attività di programmazione dell'intero comparto e di ogni singola azienda.

A seguito delle intese intervenute in seno alla Conferenza delle Regioni, l'Abruzzo, ha determinato, per il Servizio sanitario regionale, le disponibilità finanziarie ante mobilità interregionale pari ad euro 2.394.316.226 (di cui circa il 76,35 per cento è rappresentato dalla "Compartecipazione regionale all'Iva").

Incide sul Sistema sanitario, da un punto di vista finanziario, oltreché ambientale e sociale, il fenomeno della mobilità interregionale, agendo sul versante del consumo o su quello della produzione dei servizi. Anche nel 2019 tale saldo complessivo risulta negativo per 84 milioni di euro. Analogamente al triennio precedente, la ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila è l'unica a registrare un saldo positivo di mobilità extra-regionale, pari a 13 milioni. Di contro, la mobilità all'interno della regione fa registrare un saldo nettamente positivo, pari a 50 milioni, per la sola ASL 03 Pescara, pur se in live diminuzione rispetto all'annualità precedente.

Uno strumento importante, in grado di incidere sulle dinamiche della mobilità sanitaria, potrebbe consistere negli accordi di confine, incentivati formalmente a livello centrale ma che, a tutt'oggi, continuano ad essere disattesi nella quasi totalità delle Regioni, tra le quali anche l'Abruzzo. Si rinnova l'auspicio della loro stipula nell'ottica di una razionalizzazione dei costi e dei benefici.

Le voci di finanziamento del Fondo sanitario regionale annuale incidono, in termini di accertamenti, per circa l'80,64 per cento sulle entrate tributarie del titolo I del bilancio regionale.

Sul fronte contabile della spesa, la Regione ha provveduto ad inserire correttamente i capitoli pertinenti nella Missione competente per la tutela della salute, che, di contro, continua ad accogliere uscite non riguardanti solo il perimetro sanitario e che necessariamente devono essere diversamente allocate, dovendosi provvedere alla reimputazione di alcuni capitoli presenti in tale programma nei programmi di pertinenza. Al riguardo la Sezione valuterà le contabilizzazioni delle singole poste nei prossimi consuntivi.

Nell'esercizio 2019, le quattro Aziende registrano, complessivamente, un disavanzo di euro 61 milioni, che risulta mitigato grazie al consolidamento con quello della GSA, che realizza in tale annualità un utile di 49 milioni. In tal modo il disavanzo scende a 12 milioni di euro. La Regione, con apposita delibera di giunta, approvata nel maggio 2020, ha provveduto alla copertura di tale perdita.

Occorre, da ultimo, evidenziare la reciproca situazione debitoria e creditoria delle Aziende sanitarie fra di loro e verso la Regione, avendo riscontrato numerose e consistenti poste risalenti agli esercizi 2014 e precedenti che dovrebbero trovare una definizione.

Si osserva infine, che, per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in atto, la Regione ha adottato, durante l'anno 2020, in ottemperanza a quanto stabilito a livello nazionale, vari provvedimenti ed atti legati alla situazione emergenziale, rimodulando le programmazioni e, ove possibile, sospendendo le attività differibili nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell'infezione. Dopo la fase prettamente emergenziale la Regione ha assunto ulteriori provvedimenti finalizzati, fra l'altro, al recupero delle attività sospese. Si tratta del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, del piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 e del piano di potenziamento e riorganizzazione della assistenza territoriale per l'emergenza. Si valuterà nei prossimi referti l'effettivo impatto di tali dovute programmazioni che riguardano cospicui finanziamenti.

12. Tutto quanto sopra esposto e considerato, tenuto conto delle conclusioni orali della Procura regionale e del Presidente della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche svolte in base all'art. 39, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base dei controlli effettuati e delle richieste formulate in giudizio

DISPONE

la sospensione del giudizio sul Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2019 in quanto inciso, nella complessità della sua rappresentazione, dall'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 8 comma 1 della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, recante "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021", in relazione ai quali solleva, con separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale in riferimento:

- al combinato disposto degli artt. 97, 81, 2, 3, 1 della Costituzione;
- al combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

ORDINA

che, al deposito, copia della presente decisione e della relazione, rese ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, siano trasmesse, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio riunita in modalità telematica del 21 gennaio 2021.

L'Estensore
Luigi DI MARCO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA